

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 377/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 66,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, convenuto dal Consiglio nella sessione del 13 giugno 2002, prevede la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione operante nei paesi terzi.
- (2) Nelle conclusioni della riunione del 21 e 22 giugno 2002, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione entro il 2002.
- (3) Nella sessione del 28 e 29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni sul miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, nelle quali prende atto della relazione della Presidenza, da cui risulta che nella maggior parte dei paesi ivi esaminati è operante una siffatta rete, ma constatata altresì che la rete deve essere ulteriormente rafforzata.
- (4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha posto l'accento sulla necessità di accelerare i lavori relativi all'adozione quanto prima possibile, ed entro la fine del 2003, dello strumento giuridico appropriato volto ad istituire formalmente la rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione nei paesi terzi. Il Consiglio europeo ha fatto altresì riferimento all'importanza delle informazioni che saranno fornite dalla rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione in vista dell'elaborazione di un meccanismo di valutazione per controllare le relazioni con i paesi terzi che non cooperano con l'Unione europea nella lotta contro l'immigrazione clandestina.
- (5) Conformemente al Consiglio europeo di Salonicco occorre formalizzare l'esistenza e il funzionamento di tale rete — avvalendosi delle esperienze tratte dalla realizzazione di progetti in corso, compreso il progetto guidato dal Belgio relativo a una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nei Balcani

occidentali — mediante l'adozione di un atto giuridicamente vincolante che stabilisca l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.

- (6) È altresì auspicabile formalizzare le modalità di informazione delle pertinenti istituzioni comunitarie sulle attività dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per consentire loro di adottare o proporre le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per migliorare ulteriormente la gestione globale dei controlli delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri.
- (7) Tenendo conto della decisione 2003/170/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge ⁽²⁾.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo ⁽⁴⁾.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da questo vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁽¹⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU C 140 del 14.6.2003, pag. 12.